

## Ordinanza n. 233 del 23 Maggio 2006 e s.m.i.

Aggiornamento del testo unico con le Ordinanze successive:

n°294 del 27 giugno 2006  
n°146 del 13 marzo 2008  
n°149 del 06 marzo 2009  
n°273 del 15 aprile 2009  
n°278 del 20 aprile 2009 (abrogata)  
n°327 del 28 aprile 2009  
n°329 del 28 aprile 2009  
n°368 del 11 maggio 2009  
n°608 del 15 luglio 2009  
n°728 del 31 agosto 2009  
n°791 del 21 settembre 2009  
n°792 del 21 settembre 2009  
n°903 del 26 ottobre 2009  
n°975 del 16 novembre 2009

### **ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN ZONA ZONE A TRAFFICO LIMITATO - CRITERI GENERALI**

All'interno delle "Zone a Traffico Limitato" oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, la circolazione nel rispetto degli indirizzi di conformità riguardanti la procedura del rilascio "del bollino blu", come da provvedimento OR.2003.233 del 28/07/2003, è limitata ai velocipedi, ciclomotori, motocicli, nonché ai veicoli e utenti autorizzati di seguito elencati, con obbligo di comunicazione del numero di targa (o del codice del transponder nel caso di cui al punto *h* paragrafo *l*)<sup>1</sup>:

#### **1) AUTORIZZAZIONI A CARATTERE PERMANENTE 0.00 - 24.00**

- a) Veicoli di proprietà o in uso esclusivo ai residenti anagrafici nelle vie così riportate nella tabella n.° 1 allegata;
- b) Veicoli di proprietà o in uso esclusivo ai soggetti che dimorano in una unità immobiliare ad uso esclusivamente abitato sita all'interno delle Z.T.L. e che siano o proprietari dell'unità immobiliare o titolari di contratto per uso abitativo regolarmente registrato con utenze domestiche a loro intestate<sup>2</sup>;
- c) Veicoli di proprietà o in uso esclusivo a titolari di posto auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale (e comunque interdette al pubblico transito) all'interno della "Zona a Traffico Limitato". La titolarità del posto auto, stallo di sosta aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva, a titolo oneroso o gratuito dovrà essere debitamente documentata;
- d) Veicoli di servizio e veicoli utilizzati nell'ambito dei compiti d'istituto dalle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, i Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D. (Corpo Diplomatico) o C.C. (Corpo Consolare) o in possesso di contrassegno rilasciato

---

<sup>1</sup> Testo così modificato con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

<sup>2</sup> Testo così modificato con Ord n°146 del 13 marzo 2008

- ai sensi del Decreto Ministero Esteri 20 giugno 2005 n.° 171 limitatamente all'attività svolta all'interno del Comune di Venezia; i veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;
- e) Veicoli di soccorso;
  - f) Veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate impiegati da Società regolarmente autorizzate per la raccolta e distribuzione di plichi postali ai sensi del Decreto Legislativo 261/99 nell'ambito delle "Zone a Traffico Limitato" purché non ricadenti nella fattispecie di cui al successivo punto 3bis<sup>3</sup>;
  - g) Veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, compresi i servizi atipici e commerciali;
  - h) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili di cui all'art.188 comma 1) del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" e non vedenti in conformità di quanto previsto all'art.12" Contrassegno Speciale" di cui al D.P.R. n.°503 del 24/07/96, provvisti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza, previa comunicazione del codice del transponder, preventivamente richiesto e assegnato in comodato gratuito, o alternativamente previa comunicazione dei numeri di targa di massimo due veicoli utilizzabili in via ordinaria; nell'attesa della consegna del transponder è fatto comunque obbligo di comunicare i numeri di targa di massimo due veicoli<sup>4</sup>.
  - i) Taxi e veicoli da noleggio con conducente;
  - j) Veicoli del servizio car - sharing;
  - k) *Veicoli a motore elettrico destinati al trasporto di persone*<sup>5</sup>;
  - l) Veicoli di istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto;
  - m) Veicoli attrezzati per la rimozione forzata
  - n) Veicoli di proprietà delle testate giornalistiche, di emittenti radio televisive e veicoli in uso a giornalisti iscritti all'albo professionale, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione nell'ambito delle "Zone a Traffico Limitato";
  - o) Veicoli di medici e veterinari che effettuano assistenza domiciliare esercitando la propria professione nella sanità pubblica, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'assistenza domiciliare stessa; veicoli degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale all'interno delle "Zone a Traffico Limitato" limitatamente agli spostamenti connessi all'esercizio della professione;
  - p) Veicoli adibiti al trasporto, ritiro o consegna di pasti per mense o comunità e a domicilio; veicoli adibiti a servizio di catering nell'ambito delle "Zone a Traffico Limitato";
  - q) Veicoli per la consegna di medicinali urgenti e salvavita alle farmacie site all'interno delle "Zone a Traffico Limitato", onde garantirne la tempestività e la continuità dell'approvvigionamento, come previsto dal Decreto Ministeriale 6

---

<sup>3</sup> Testo modificato con Ord. n°608 del 15 luglio 2009

<sup>4</sup> Testo modificato con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

<sup>5</sup> Testo modificato con Ord. n°329 del 28 aprile 2009

- luglio 1999, allegato 1 “Linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano”, punto 4.3<sup>6</sup>;
- r) <sup>7</sup> Veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate, impiegati da imprese artigiane ed assimilate impegnate in interventi di manutenzione all’interno delle Zone a Traffico Limitato di Mestre Centro, sulla base di dimostrate esigenze operative debitamente certificate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nonché iscrizione all’Albo degli Artigiani o analoga e idonea documentazione per le imprese assimilate, e previo pagamento annuale di 70 euro a veicolo secondo le modalità indicate nell’apposito modulo di richiesta;
- s) Veicoli accreditati in categoria ECO, ai sensi dell’ Ordinanza Dirigenziale n.329/2009<sup>8</sup>.
- t) <sup>9</sup>veicoli di cui al punto 2 “AUTORIZZAZIONI A CARATTERE PERMANENTE A FASCE ORARIE”, paragrafo a-bis), previo pagamento annuale di 70 euro a veicolo secondo le modalità indicate nell’apposito modulo di richiesta.

## **2) AUTORIZZAZIONI A CARATTERE PERMANENTE A FASCE ORARIE**

- a) <sup>10</sup> Veicoli, *purché non ricadenti nella fattispecie di cui al successivo punto 3bis<sup>11</sup>*, omologati quali veicoli per il trasporto di cose ed inseriti, a recepimento della Direttiva n.°98/14/CE nella categoria internazionale “N1” art. 47 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n.° 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” utilizzati per operazioni di carico e scarico di cose all’interno delle “Zone a Traffico Limitato” nelle seguenti fasce orarie<sup>12</sup>:
- 2) dalle 06.00 alle 7.30;
  - 3) dalle 09.00 alle 10.30;
  - 4) dalle 13.30 alle 15.30;

Per veicolo accreditato in categoria “ECO” si intende un veicolo appartenente alla categoria internazionale N1 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Z.T.L. previa presentazione di apposita domanda con dichiarazione e documentazione attestante:

- l’alimentazione del veicolo, che dovrà essere a Metano, o a GPL, o a trazione elettrica o ibrida;
- l’impegno a garantire una percentuale di riempimento del veicolo, al momento dell’inizio delle operazioni di consegna, non inferiore al 70% (in volume e/o in peso);

---

<sup>6</sup> Testo aggiunto con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

<sup>7</sup> Testo aggiunto con Ord. n°278 del 20 aprile 2009 e successivamente modificato con Ord. n°975 del 16 novembre 2009

<sup>8</sup> Testo aggiunto con Ord. n°792 del 21 settembre 2009

<sup>9</sup> Testo aggiunto con Ord. n°975 del 16 novembre 2009

<sup>10</sup> Testo aggiunto con Ord. n°329 del 28 aprile 2009

<sup>11</sup> Testo modificato con Ord. n°608 del 15 luglio 2009

<sup>12</sup> Testo modificato con Ord. n°608 del 15 luglio 2009 e Ord. N° 791 del 21 settembre

- l'impegno ad aderire ad un sistema di localizzazione che consenta la tracciabilità dei veicoli dotandoli dell'hardware richiesto dal sistema implementato.

a bis) <sup>13</sup>Veicoli omologati per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.5 tonnellate, o a 7.5 tonnellate se il trasporto avviene in regime ATP, utilizzati all'interno delle " Zone a Traffico Limitato" per il carico/scarico di merci deperibili (non già comprese ai punti 1) p e 1) q della presente Ordinanza), nelle seguenti fasce orarie:

- 2) dalle 06.00 alle 07.30
- 3) dalle 09.00 alle 11.30
- 3) dalle 13.00 alle 16.30

Per merci deperibili si intendono i prodotti alimentari deperibili descritti al comma 1 del D.M. del 13 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2003, n. 116, nonché merci di altro tipo che necessitano di una conservazione termica come i fiori recisi o quanto sia riconoscibile sulla base dell'evoluzione dei mercati.

a-ter) Veicoli, *purché non ricadenti nella fattispecie di cui al successivo punto 3bis<sup>14</sup>*, di operatori commerciali titolari di attività site all'interno delle " Zone a Traffico Limitato" di massa a pieno carico non superiore a 3.5 tonnellate utilizzati per il trasporto di cose, per operazioni di carico e scarico nel limite di un veicolo per impresa se immatricolato come autovettura, nelle medesime fasce orarie di cui al punto a)<sup>15</sup>;

a-quater) Veicoli omologati quali veicoli per il trasporto di cose ed inseriti, a recepimento della Direttiva n.°98/14/CE nella categoria internazionale "N2"art. 47 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n.° 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" utilizzati per operazioni di carico e scarico di cose all'interno delle "Zone a Traffico Limitato" nelle medesime fasce orarie di cui al punto a), con validità non oltre il 30 Giugno 2007<sup>16</sup>;

- b) Veicoli di operatori commerciali siti nell'area pubblica di via San Girolamo e dei mercati bisettimanali del centro di Mestre limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 06.00 - 15.00 dei giorni di mercato;
- c) Veicoli di operatori commerciali su area pubblica titolari di posteggio fisso all'interno della " Zona Traffico Limitato" limitatamente all'orario relativo all'autorizzazione.

### 3) AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

- b) Veicoli di imprese artigiane e assimilate che devono operare all'interno delle "Zone a Traffico Limitato" con richiesta di accesso temporaneo giornaliero o

<sup>13</sup> Testo modificato con Ord. n°791 del 21 settembre 2009

<sup>14</sup> Testo modificato con Ord. n°608 del 15 luglio 2009

<sup>15</sup> Testo aggiunto con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

<sup>16</sup> Testo aggiunto con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

valido per più giorni per comprovate esigenze di lavoro. Qualora non sia possibile presentare preventivamente la richiesta, per comprovata urgenza o altre motivazioni documentabili, sarà possibile effettuare comunicazione, entro le 48.00 ore successive al giorno dell'avvenuto transito, inviando apposita autocertificazione via fax all'Ufficio ZTL competente;

- a bis) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili di cui alla lettera h) paragrafo 1, per il tragitto percorso senza la presenza della persona diversamente abile a bordo, mediante comunicazione via fax del numero di targa del veicolo, corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta da parte del possessore del contrassegno, attestante gli orari dei transiti e la conformità dell'utilizzo del veicolo per le esigenze di mobilità della persona che si dovrà trasportare o che si è trasportata<sup>17</sup>;
- c) Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri che si svolgano all'interno delle "Zone a Traffico Limitato";
- d) Veicoli che devono effettuare traslochi o trasporti di merci particolari all'interno delle "Zone a Traffico Limitato";
- e) Veicoli di operatori commerciali partecipanti a mercati, fiere o manifestazioni all'interno delle "Zone a Traffico Limitato";

Qualora non sia possibile presentare preventivamente la richiesta, per comprovata urgenza o altre motivazioni documentabili, sarà possibile per le seguenti categorie, effettuare comunicazione, entro le 48.00 ore successive al giorno dell'avvenuto transito, inviando apposita autocertificazione via fax all'Ufficio ZTL competente:

- f) Veicoli diretti alle strutture sanitarie per esigenze di urgenza sanitaria (da comprovarsi successivamente con adeguata documentazione);
- g) Veicoli di ospiti di alberghi con sede all'interno delle "Zone a Traffico Limitato" o su vie che hanno accesso diretto dalla ZTL<sup>18</sup> da attestare con apposita documentazione;
- h) Autovetture al servizio di persone diversamente abili di cui all'art.188 comma 1) del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 " Nuovo Codice della Strada" e non vedenti in conformità di quanto previsto all'art.12 " Contrassegno Speciale" di cui al D.P.R. n.°503 del 24/07/96, limitatamente ai casi di utilizzo di un veicolo diverso da quelli precedentemente comunicati;
- i) Veicoli degli operatori precari del mercato bisettimanale di Mestre;

---

<sup>17</sup> Testo aggiunto con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

<sup>18</sup> Testo modificato con Ord. n°149 del 03 marzo 2009

- j) Veicoli di medici, veterinari non contemplati dal punto o) dei permessi permanenti per i casi di visite urgenti da comprovare successivamente;

### **3bis) DIVIETI PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI<sup>19</sup>**

Divieto di accesso e di circolazione nelle “Zone a Traffico limitato” ai veicoli omologati quali veicoli per il trasporto di cose ed inseriti, a recepimento della Direttiva n.° 98/14/CE, nella categoria internazionale “N1” art. 47 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n.° 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, nonché ai veicoli immatricolati per trasporto promiscuo di persone e cose di cui all’art. 54 comma 1 lettera c) del suddetto D.Lgs con le seguenti modalità:

- A far data dal 1 novembre 2009 qualora si tratti di veicoli a benzina e diesel euro 0 non conformi alle Direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE-A e 93/59/CEE e successive;
- A far data dal 1 febbraio 2010 qualora si tratti di veicoli a benzina e diesel euro 1 non conformi alle Direttive 91/542/CE-B, 94/12/CEE, 96/1/CEE, 96/44/CEE, 96/69/CE e 98/77/CE e successive;

Tale divieto viene applicato ai veicoli ricadenti nelle categorie di cui al punto 1) lettera f) e di cui al punto 2) lettera a) e a-ter)

### **DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’ACCESSO E IL TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO**

Le autorizzazioni per l’accesso alle “Zone a Traffico Limitato” saranno rilasciate nel rispetto delle indicazioni previste al riguardo nel seguente prospetto:

#### ***Zona A2***<sup>20</sup>

- 1) Autorizzazioni a carattere permanente 0.00 - 24.00 per tutte categorie previste;
- 2) Autorizzazioni a carattere permanente per fasce orarie per tutte categorie previste;
- 3) Autorizzazioni temporanee per tutte categorie previste;

#### ***Zona A3***

- 1) Autorizzazioni a carattere permanente 0.00 - 24.00 per tutte categorie previste;
- 2) Autorizzazioni a carattere permanente per fasce orarie previste alle lettere a), a-bis), a-ter), a-quater)<sup>21</sup>;
- 3) Autorizzazioni temporanee per tutte categorie previste;

<sup>19</sup> Testo aggiunto con Ord. n°608 del 15 luglio 2009

<sup>20</sup> Testo modificato con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

<sup>21</sup> Testo modificato con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

### **Zona A4 - A5**

- 2) Autorizzazioni a carattere permanente 0.00 - 24.00 per tutte categorie previste;
- 3) Nessuna Autorizzazione a carattere permanente per fasce orarie;
- 4) Autorizzazioni temporanee per tutte categorie previste alle lettere e) g) ed i);

### **Zona A6**

- 1) Autorizzazioni a carattere permanente 0.00 - 24.00 per tutte categorie previste;
- 2) Autorizzazioni a carattere permanente per fasce orarie previste alle lettere a), a-bis), a-ter), a-quater)<sup>22</sup>;
- 3) Autorizzazioni temporanee per tutte categorie previste;

## **DISCIPLINA della SOSTA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO**

La sosta dei veicoli, all'interno della "Zona a Traffico Limitato", sarà consentita nei soli spazi delimitati con opportuna segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal vigente D.P.R. n.° 495 del 16.12.1992, alle seguenti categorie di veicoli e all'interno della sola zona in cui è autorizzato il transito.

### **Zone A2 - A3**

Tutte le categorie che hanno l'autorizzazione al transito tranne la lettera c).

### **Zona A6**

- 1) Autorizzazioni a carattere permanente 0.00 - 24.00 per le categorie previste alle lettere a) b) h) i) j) n) o) p) q) r)<sup>23</sup> r)<sup>24</sup>;
- 2) Autorizzazioni a carattere permanente per fasce orarie previste alle lettere a), a-bis), a-ter), a-quater)<sup>25</sup>;
- 3) Autorizzazioni temporanee alle lettere a) a-bis)<sup>26</sup> b)c) g) i);

Nei tratti di viabilità non riservati alla sosta sarà prevista la rimozione del veicolo.

La sosta momentanea per i veicoli autorizzati alle operazioni di carico e scarico di cose per un tempo massimo di 30 minuti, previa esposizione sul cruscotto del veicolo del disco orario di cui all'art.172 del D.P.R. n.°495 del 16/12/92,dovrà avvenire limitatamente negli stalli opportunamente delimitati a tale scopo con adeguata segnaletica stradale, sia verticale, sia orizzontale;

---

<sup>22</sup> Testo modificato con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

<sup>23</sup> Testo modificato con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

<sup>24</sup> Testo modificato con Ord. n°XXX del XX\_XXX 2009

<sup>25</sup> Testo modificato con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

<sup>26</sup> Testo modificato con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

Durante i giorni del mercato bisettimanale è vietato il transito e la sosta nell'area di mercato dalle ore 06.00 alle ore 15.00 secondo quanto previsto dalle ordinanze in essere.

Di seguito si riporta una tabella che mostra via per via l'appartenenza o meno a una determinata "Zona a Traffico Limitato" (si veda colonna ZTL e TAVOLA A) e quali siano le vie a cui fare riferimento per il rilascio dell'autorizzazione al transito attraverso i varchi elettronici (colonna TELECAMERA e TAVOLA B).

Ad esempio un cittadino può ricercare nella tabella la propria via di residenza e verificare se ha diritto a un permesso nell'ambito della "Zona a Traffico Limitato e/o al transito in un varco elettronico".

TELECAMERA	TOPONIMO	ZTL	AREA PEDONALE	CIVICI PARI	CIVICI DISPARI
	CALLE DUE PORTONI				
	GALLERIA GIACOMO MATTEOTTI	A3	AP		
circonvallazione	PIAZZETTA CESARE BATTISTI	A3	AP		
circonvallazione	RIVIERA VENTI SETTEMBRE				
circonvallazione	RIVIERA GIOVANNI MIANI				
circonvallazione	VIA ANTONIO DA MESTRE	A3	AP	dal 2 al 24	nessuno
circonvallazione	VIA CIRCONVALLAZIONE	A4		dal 2 al 20	nessuno
circonvallazione	VIA CIRCONVALLAZIONE			dal 20 al 54	dal 1 al 107
circonvallazione	VIA ERMANNIO WOLF-FERRARI				
circonvallazione	VIA FABIO FILZI	A3			
circonvallazione	VIA GIUSEPPE MAZZINI				
circonvallazione	VIA GIUSEPPE VERDI			dal 2 al 34E	dal 1 al 85
circonvallazione	VIA NAZARIO SAURO	A3			
	VIA OLIMPIA				
	VIA OSPEDALE	A3	AP		
	VIA OTTORINO RESPIGHI				
colombo	VIA CRISTOFORO COLOMBO	A5			dal 9 al 53
colombo	VIA CRISTOFORO COLOMBO			dal 24 al 50	
	CALLE GIOVANNI LEGRENZI	A6	AP		
	CORTE MARIN SANUDO	A6	AP		
circonvallazione	VIA ALESSANDRO POERIO	A6			
	VIA DELLA BRENTA VECCHIA	A6			
	CORTE GIOVANNI BONZIO	A6	AP		
	VIA GIOVANNI PASCOLI	A6			
	VIA ROSA	A6			
S. Rocco - S. Pio X	CALLE DE LENA	A2			
S. Rocco - S. Pio X	CALLE DELLA TESTA	A2			
S. Rocco - S. Pio X	VIA SPALTI	A2		dal 2 al 8	3
S. Rocco - S. Pio X	VIA DEI FANTI				
S. Rocco - S. Pio X	VIA TORRE BELFREDO			dal 64/E al 124	
S. Rocco - S. Pio X	VIA TORRE BELFREDO	A2		dal 2 al 64/D	dal 1 al 75
S. Rocco - S. Pio X	VIALE GIUSEPPE GARIBALDI	A2		dal 2 al 44A	dal 1 al 9C

(segue)

(segue)

TELECAMERA	TOPONIMO	ZTL	AREA PEDONALE	CIVICI PARI	CIVICI DISPARI
S. Rocco - S. Pio X	CALLE DEL GAMBERO	A2	AP	dal 2 al 4	dal 1 al 13
S. Rocco - S. Pio X	CALLE DEL GAMBERO	A2		dal 6 al 16	dal 15 al 23
S. Rocco - S. Pio X	CALLE DEL SALE	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	COLL. CANDIANI-VIA D. MANIN	A2			
S. Rocco - S. Pio X	CORTE BETTINI	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	CORTE DEL CASTELLO	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	CORTE DELL' OROLOGIO	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	GALLERIA GIACOMUZZI	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	GALLERIA DELLA TORRE	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	PIAZZA ERMINIO FERRETTI	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	PIAZZA GENERAL ENRICO CIALDINI	A2			
S. Rocco - S. Pio X	PIAZZETTA DA RE	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	PIAZZETTA MAESTRI DEL LAVORO	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	PIAZZETTA ALFONSO COIN	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	PIAZZETTA EDMONDO MATTER	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	PIAZZETTA GIORDANO BRUNO	A2			
S. Rocco - S. Pio X	PIAZZETTA MONS. VALENTINO VECCHI	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	PONTE DELLE ERBE	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	RIVIERA FERDINANDO MAGELLANO	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	SOTTOPORTICO DELL' OROLOGIO	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	VIA ANTONIO LAZZARI	A2	AP	nessuno	dal 1 al 5
S. Rocco - S. Pio X	VIA BONAVENTURA BARCELLA	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	VIA CANEVE	A2	AP	dal 2 al 42	dal 1 al 79
S. Rocco - S. Pio X	VIA CESARE BATTISTI	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	VIA DANIELE MANIN	A2	AP	dal 2 al 36	dal 1 al 35
S. Rocco - S. Pio X	VIA DANIELE MANIN	A2	AP (dalle 12.00 alle 24.00 e dalle 00.00 alle 01.00)	da 38 a 44	da 37 a 59
S. Rocco - S. Pio X	VIA DELLA TORRE	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	VIA FRANCESCO SCIPIONE FAPANNI	A2		dal 34 al 60	dal 37 al 39
S. Rocco - S. Pio X	VIA FRATELLI RONDINA	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	VIA GINO ALLEGRI	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	VIA GIORDANO BRUNO	A2			
S. Rocco - S. Pio X	VIA GIORGIO FERRO	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	VIA PALAZZO	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	VIA PESCHERIA VECCHIA	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	VIA SAN GIROLAMO	A2	AP		
S. Rocco - S. Pio X	VIA SAN PIO DECIMO	A2		dal 2 al 18	tutti
S. Rocco - S. Pio X	VIA SAN PIO DECIMO			dal 22 al 34	
S. Rocco - S. Pio X	VIA SAN ROCCO	A2			

Le richieste di autorizzazione al transito e alla sosta all'interno delle "Zone a Traffico Limitato" di cui al paragrafo 1 lettera a),b),c),k),n),p),q) e al paragrafo 2) devono essere presentate al protocollo generale del Comune di Venezia, riportando il numero di targa del veicolo<sup>28</sup>.

Le comunicazioni dei numeri di targa per tutte le altre categorie di veicoli possono essere effettuate via telefax direttamente all'Ufficio ZTL, allegando la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti<sup>29</sup>.

E' possibile per le categorie di cui al paragrafo 1 lettera d),e),f),g),i),j),l),m) la regolarizzazione del transito mediante telefax all'Ufficio ZTL entro le 48 ore successive, riportando su apposito modulo il numero di targa del veicolo e allegando la documentazione necessaria<sup>30</sup>.

Nel caso di perdita o di variazione di uno o più requisiti che hanno determinato l'autorizzazione alla circolazione nelle "Zone a Traffico Limitato", l'interessato dovrà darne comunicazione all'Ufficio ZTL, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, per gli adempimenti conseguenti<sup>31</sup>.

## **AREE PEDONALI - CRITERI GENERALI**

Le "Aree Pedonali" hanno validità 0.00 - 24.00 e le eventuali deroghe sono da riferirsi alla tipologia e caratteristiche dei luoghi stessi.

All'interno delle "Aree Pedonali" sarà consentito il transito ai soli pedoni, salvo talune eccezioni da limitarsi ai soli autorizzati.

Il transito dei velocipedi ove consentito dovrà avvenire a passo d'uomo.

Su dette aree è vietata la sosta ai sensi di quanto previsto all'art.158 punto 2 paragrafo i) del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92.

I veicoli in sosta su sede viabile saranno oggetto di rimozione.

La Direzione Comando Polizia Municipale è autorizzata in deroga alle limitazioni previste con il presente provvedimento, al rilascio di apposito contrassegno di autorizzazione al transito nell'ambito delle "Aree Pedonali", degli autoveicoli, dei motoveicoli e ciclomotori di cui alle seguenti categorie di utenti:

---

<sup>28</sup> Testo modificato con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

<sup>29</sup> Testo aggiunto con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

<sup>30</sup> Testo aggiunto con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

<sup>31</sup> Testo aggiunto con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

aventi titolo ad accedere ai passi carrabili autorizzati, su presentazione di apposita documentazione attestante la titolarità<sup>32</sup> limitatamente per accedere a cortili ed autorimesse;

Sono esclusi dalle limitazioni al transito, le seguenti categorie di veicoli:

- 1) Polizia, ambulanze, vigili del fuoco; (solo in servizio urgente e di emergenza);
- 2) Veicoli di Società erogatrici di servizi quali (ENEL S.p.A. - Italgas S.p.A. - Vesta S.p.A.) ecc....

Tale deroga, ha validità solo nei casi in cui si manifestasse l'esigenza nel rispetto dei singoli compiti di istituto, di servizi di emergenza a tutela dell'ordine pubblico e/o della pubblica incolumità;

Di seguito si riporta una tabella che mostra quali siano le "Aree Pedonali" in cui possa venir consentita la circolazione ai velocipedi e in quali Aree sia invece necessario che gli stessi vengano condotti a mano. La distinzione è principalmente dovuta a garantire la sicurezza del pedone, non consentendo il transito quando le aree non siano geometricamente tali da garantirne l'uso promiscuo oppure quando si ritiene che l'area in oggetto sia punto di forte aggregazione (esempio Piazza Erminio Ferretto).

ZTL	TOPONIMO	CIVICI PARI	CIVICI DISPARI	CICLI <sup>33</sup>	
				SI	NO
A3	GALLERIA GIACOMO MATTEOTTI				X
A3	PIAZZETTA CESARE BATTISTI				X
A3	VIA ANTONIO DA MESTRE	dal 2 al 24	nessuno	X	
A3	VIA OSPEDALE			X	
A6	CALLE GIOVANNI LEGRENZI				X
A6	CORTE MARIN SANUDO				X
A6	CORTE GIOVANNI BONZIO				X
A6	VIA GIOVANNI BONZIO				X
A2	CALLE DEL GAMBERO	dal 2 al 4	dal 1 al 13		X
A2	CALLE DEL SALE				X
A2	CORTE BETTINI				X
A2	CORTE DEL CASTELLO			X	
A2	CORTE DELL' OROLOGIO				X

<sup>32</sup> Testo modificato con Ord. n°273 del 15 aprile 2009

<sup>33</sup> Testo modificato con Ord. n°327 del 28 aprile 2009

A2	GALLERIA GIACOMUZZI				X
A2	GALLERIA DELLA TORRE				X
A2	PIAZZA ERMINIO FERRETTO				X
A2	PIAZZETTA DA RE				X
A2	PIAZZETTA MAESTRI DEL LAVORO				X
A2	PIAZZETTA ALFONSO COIN				X
A2	PIAZZETTA EDMONDO MATTER				X
A2	PIAZZETTA MONSIGNOR VALENTINO VECCHI				X
A2	PONTE DELLE ERBE				X
A2	RIVIERA FERDINANDO MAGELLANO				X
A2	SOTTOPORTICO DELL' OROLOGIO				X
A2	VIA ANTONIO LAZZARI	nessuno	dal 1 al 5		X
A2	VIA BONAVENTURA BARCELLA				X
A2	VIA CANEVE	dal 2 al 42	dal 1 al 79	X Eccetto giorni e orari di mercato	
A2	VIA CESARE BATTISTI				X
A2 <sup>34</sup>	VIA DANIELE MANIN	da 2 a 36	da 1 a 35		X
A2 <sup>35</sup>	VIA DANIELE MANIN (dalle 12.00 alle 24.00 e dalle 00.00. alle 01.00)	da 38 a 44	da 37 a 59	X	
A2	VIA DELLA TORRE				X
A2	VIA FRATELLI RONDINA				X
A2	VIA GINO ALLEGRI				X
A2	VIA GIORGIO FERRO				
A2	VIA PALAZZO				X
A2	VIA PESCHERIA VECCHIA				X
A2	VIA SAN GIROLAMO			X Eccetto giorni e orari di mercato	

## NORME FINALI<sup>36</sup>

La Direzione Comando Polizia Municipale potrà rilasciare speciali autorizzazioni alla circolazione nell'ambito delle "Zone a Traffico Limitato" in deroga alla presente Ordinanza Dirigenziale Rep. Or. N.°294 del 27 Giugno 2006.

<sup>34</sup> Testo aggiunto con Ord. n°368 del 11 maggio 2009

<sup>35</sup> Testo aggiunto con Ord. n°903 del 26 ottobre 2009

<sup>36</sup> Testo aggiunto con Ord. n°294 del 27 giugno 2006

-VIENE abrogata ogni altra norma che disciplina accesso - transito e sosta nelle zone a Traffico Limitato” individuate nell’ambito dell’area centrale del centro abitato di Mestre.

-VIENE abrogata ogni altra norma che disciplina l’accessibilità alle “ Aree Pedonali” site all’interno delle “ Zone a Traffico Limitato”.

-La documentazione di cui alle premesse comprensiva degli elaborati A e B che costituiscono parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n.°239 del 19 Maggio ed elaborato C che costituisce parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n.°226 del 15 Maggio 2006 sono da ritenersi parte integrante del presente provvedimento.

-VISTA l’urgenza la presente Ordinanza ha validità immediata.

-Gli Agenti di Polizia della Strada come previsto dall’art.12 paragrafo e)del Decreto Legislativo n.°285 del 30.04.1992(nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

IL DIRIGENTE

- Ing. Roberto Perissinotto -